

SCHEDA 19

Vicenza, 2 giugno 1988

Onorari per le prestazioni relative al CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatto dal Direttore dei Lavori.

La redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del DD.LL., ai sensi dell'art. 5 della L. 10 Dic. 81 n. 741 e della L.R. 16 Agosto 1984 n. 42, e' aggiuntiva rispetto alla D.L., assistenza al collaudo e liquidazione e va compensata come segue:

- per la determinazione degli onorari e rimborsi spese sostenuti dal DD.LL. si applica per analogia la T.P. Ingg./Arch.tti, approvata con L. 2.3.49 n. 143 e successivi adeguamenti;

- gli importi da prendere a base dei computi sono quelli lordi risultanti dagli stati finali. Le percentuali da applicare, sempre per la determinazione dell'onorario, sono quelle riportate nella Tabella C allegata alla citata tariffa senza le eventuali aggiunte di cui agli artt. 19/D, 19/F, della tariffa stessa.

Se il DD.LL. ha tenuto i libri contabili non si applicano i compensi previsti dall'art. 6 del D.M. 18 sett. 67 n. 17321, relativi alla revisione tecnico/contabile dei libretti e del registro;

- All'onorario cosi' determinato saranno aggiunte le spese forfettizzate ai sensi dell'art. 13 della T.P. nella stessa percentuale applicata per la DD.LL.;

Relativamente alle prestazioni per la stesura del Certificato di regolare esecuzione previste dalla L. 47/ 85 (condono edilizio) per il ritiro del certificato di abitabilita' e/o agibilita', si ritiene di poter compensare la prestazione con un importo discrezionale (art. 5 della T.P.) che terra' conto della diversa e maggiore semplicita', rispetto a quanto sopra esposto relativamente ad opere pubbliche.

più sopra